



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PROVINCIA DI PESCARA

Ordinanza n. 58 del 10/06/2016

OGGETTO:

SPOSTAMENTO MERCATO DEL MERCOLEDI' E DEL SABATO. DIVIETI E LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL CENTRO STORICO

Il Sindaco

Richiamate le Ordinanze Sindacali: nr. 69/2015 del 29.06.2015 ad oggetto, " Nuova disciplina dell' Area Pedonale Urbana e riordino della circolazione e sosta nelle principali vie, piazze e slarghi del centro storico cittadino", e nr. 56 del 08/06/2016 ad oggetto, " Disciplina temporanea dell' Area Pedonale Urbana in Centro Storico nel periodo dal 13 al 30 giugno 2016 ".

Considerato che in seguito alla pedonalizzazione di Piazza Garibaldi per il periodo 13 giugno – 18 settembre, prevista dalle richiamate Ordinanze Sindacali, con le conseguenti concessioni del suolo pubblico ai titolari dei pubblici esercizi operanti nel Centro Storico, si rende necessario effettuare uno spostamento sia del mercato del mercoledì che di quello ortofrutticolo del sabato.

Considerato che per il periodo 13 giugno - 18 settembre /2016, al fine di consentire il regolare svolgimento dei mercati sopra richiamati, sono state individuate le seguenti aree nel Centro Storico:

- Piazza Berarducci per l'effettuazione del mercato del mercoledì;
- Largo Cavour e Largo Trieste per l'effettuazione del mercato ortofrutticolo del sabato.

visti gli artt. 5, comma 3; 6, comma 5°, lettera d) e 7 del vigente D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione);

Sentito il parere del Comando Polizia Locale;

ordina

la seguente regolamentazione della circolazione stradale:

1. Nel periodo compreso tra il 13 giugno 2016 ed il 18 settembre 2016, sono vietate la sosta e la circolazione dei veicoli in genere, tutti i mercoledì, dalle ore 06:00 alle ore 14:00, in Piazza Berarducci ;
2. Nel periodo compreso tra il 13 giugno 2016 ed il 18 settembre 2016, sono vietate la sosta e la circolazione dei veicoli in genere tutti i sabato, dalle ore 06:00 alle ore 14:00, in Largo Cavour e Largo Trieste

In tutti i casi in cui sono imposti divieti di sosta, essi sono da intendersi con rimozione forzata.

Stabilisce/Dispone

che il servizio Tecnico Comunale provveda ad installare adeguata segnaletica verticale

Avverte

che la violazione di quanto disposto con il presente procedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 285/1992 – Codice della Strada e delle ulteriori sanzioni previste dalle vigenti leggi penali

ed amministrative.

Informa

ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 241/90 che responsabile del procedimento amministrativo è il Capo Settore VI – Comandante della Polizia Municipale - e che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso nel termine di gg.60 presso gli organi competenti.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza

Dal Municipio, 10 giugno 2016

Il Sindaco
Gabriele Florindi

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.